

presenta già larghissimo margine (attualmente L. 12.191.337).

Per ragioni di età del richiedente il mutuo non verrebbe assistito dalla polizza "cassa morte" di annualità posticipate certe, in quanto l'ammontare del 50% del mutuo stesso sarebbe inferiore al valore attuale della rendita di liquidazione (L. 12.191.337); ciò in applicazione di quanto previsto in proposito dal Regolamento.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, sottopone al preventivo esame del Comitato permanente la proposta:

1°) - di autorizzare la concessione di un mutuo ipotecario a favore dell'Ispettore Superiore rag. Armando Desideri Gavoglio di L. 8.000.000 da ammortizzarsi in anni 12, applicando le condizioni previste dal Regolamento 14 febbraio 1947 e successive modificazioni, con obbligo per il mutuatario di rimborsare all'Istituto, al momento del collocamento in quiescenza, la somma necessaria per ridurre il residuo mutuo al 50% della somma originariamente im-